



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

***Verbale della riunione per
la disciplina della propaganda elettorale***

L'anno 2019, il giorno 30 aprile, alle ore 10.00, presso la Prefettura- via Cavour 1, alla presenza del Viceprefetto Vicario dr.ssa Tiziana Tombesi e della dr.ssa Bruna Becherucci, Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli, Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli e dei partiti e dei gruppi politici partecipanti alla competizione, al fine di concordare i limiti della propaganda elettorale in vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dell'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale di Firenze nonché dei Sindaci e dei consigli comunali di 35 comuni della provincia.

Considerato che il giorno 9 giugno 2019 sono previsti gli eventuali turni di ballottaggio delle elezioni amministrative, le disposizioni contenute nel presente verbale si ritengono applicabili anche alla disciplina della propaganda elettorale concernente tali consultazioni elettorali.

La dott.ssa Tombesi introduce la riunione ringraziando tutti i partecipanti e, in particolare, il dr. Giacomo Amalfitano per la collaborazione offerta dal Corecom, organismo regionale di controllo sulle comunicazioni in questa delicata fase del procedimento elettorale.

Il dr. Amalfitano spiega che il Corecom è l'organismo che vigila sulla correttezza della propaganda elettorale per quanto riguarda la forma radio-televisiva ed ha il compito di vigilare sulle emittenti radio-televisive regionali. Il controllo sulla RAI viene invece affidato all'Agicom, pertanto gli esposti su eventuali violazioni delle emittenti locali andranno presentati direttamente al Corecom Toscana, mentre quelli concernenti la Rai andranno presentati all'Agicom di Roma. Tutte le istruzioni relative alla presentazione di eventuali esposti e allo svolgimento della propaganda elettorale sono reperibili sul sito del Corecom, raggiungibile anche dal sito web della Prefettura di Firenze (Elezioni 2019).

In particolare viene ricordata la possibilità per le forze politiche interessate alle consultazioni di richiedere la partecipazione a spazi autogestiti in emittenti radiotelevisive dichiaratesi disponibili, che sono obbligate ad offrirli alle medesime condizioni.

Evidenza che, allo stato attuale, esula dalla disciplina denominata *par condicio* la propaganda elettorale effettuata tramite internet, in quanto la normativa in vigore non prevede tale mezzo di informazione ed infatti sia i "Social" che il web in genere sono deregolamentati.

Si sottolinea l'opportunità che, analogamente a quanto già avvenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali generali, siano concordati fra i soggetti interessati i più



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

importanti aspetti della campagna elettorale, per contribuire ad assicurare che il confronto fra le forze politiche si svolga nel rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Vengono richiamate **le norme che regolano la disciplina della propaganda elettorale**, in particolare: la **legge 4 aprile 1956, n. 212**, come modificata e integrata dalla **legge 24 aprile 1975, n. 130**; la **legge 10 dicembre 1993, n. 515** recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”, alcune disposizioni della quale, anche dopo le abrogazioni sancite dalla **legge 22 febbraio 2000, n. 28** (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), continuano a trovare applicazione (ovvero, in materia di propaganda, l’art. 1, commi 1 e 5, l’art. 3 e relative sanzioni previste dall’art. 15, nonché le disposizioni di cui agli artt. 17, 18 e 19 e successive modifiche); alcune norme della legge 25 marzo 1993, n. 81, ancora in vigore.

L’art. 1, commi 1 e 5, della legge 28/2000 concerne l’accesso da parte dei candidati e delle formazioni politiche, in condizioni di parità, ai mezzi di informazione radiotelevisivi ed alle forme di propaganda elettorale su quotidiani, periodici e mezzi di diffusione televisiva.

Tutta la materia risulta ridisciplinata negli articoli da 1 a 7 della citata legge n. 28 del 2000.

Si rammenta inoltre che, in attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato disposizioni relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con deliberazione del 28 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019.

Inoltre, nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il provvedimento del 2 aprile 2019 della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica in vista delle prossime elezioni europee.

Per quanto riguarda l’aspetto del trattamento dei dati personali si ricordano il provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali, in data 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.212 ed il più recente provvedimento in data 18 aprile 2019, in corso di pubblicazione sulla G.U. In particolare si richiamano le regole che stabiliscono la possibilità di usare senza il consenso degli interessati i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda. Tali regole prevedono invece la necessità del consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica o di telefonia mobile come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax, a meno che i dati siano forniti direttamente dall’interessato. Non sono invece in alcun modo utilizzabili gli archivi di stato civile, l’anagrafe dei residenti, gli schedari dei cittadini residenti presso gli uffici consolari, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazione di servizi, le



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

liste elettorali di sezione, già utilizzate nei seggi e i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori o rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali.

L'art. 3, comma 2 della legge n. 515 del 1993 impone l'indicazione, su tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, del nome del committente responsabile. Per le elezioni comunali la stessa indicazione è contenuta nell'art. 29 c. 3 L. 29.3.1993, n. 81.

L'art. 8 della legge n. 28 del 2000, vieta altresì che, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ovvero da sabato 11 maggio 2019, vengano resi pubblici o, comunque, diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

L'art. 9 della stessa legge stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto **divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Viene quindi richiamata, quale testo legislativo fondamentale tuttora vigente, la L. 4.4.1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla L. 24.4.1975, n. 130.

In uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme citate e con riferimento alla positiva esperienza delle intese raggiunte in vista di precedenti consultazioni, si stabiliscono le seguenti prescrizioni di carattere generale, con la concorde adesione delle forze politiche rappresentate nella riunione.

AFFISSIONI

Anzitutto, si ricordano le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *h*), della **legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014)**. Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Si evidenzia che l'abrogazione concerne esclusivamente la disciplina di assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda e non comporta modifiche alla concessione di spazi di suolo pubblico ai vari partiti e movimenti politici per finalità di propaganda durante le competizioni elettorali. Sono pertanto legittime le manifestazioni in luogo pubblico organizzate da tutte le forze politiche, comprese quelle che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, in quanto



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

rientrano nell'ambito dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.

Si rammenta inoltre che non è più prevista attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...).

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori dagli spazi consentiti (che possono essere utilizzati soltanto dopo l'assegnazione deliberata dalla Giunta Comunale) e sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni" (art. 1 della citata L. n. 212 del 1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte di qualsiasi genere ed ovunque ciò sia incompatibile con il rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico ed ambientale.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Rientrano, inoltre, nel **divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via**, così come l'installazione in **luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.**

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia.

Il Sindaco provvederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile, secondo la normativa vigente.

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. n. 212 del 1956).

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio – ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, stessa legge).



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

COMIZI ELETTORALI

Il più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo recare disturbo nel corso di comizi, dove non potranno essere portate armi e strumenti atti ad offendere.

I **pubblici dibattiti** che prevedano il contraddittorio fra candidati dovranno essere preannunciati in modo specifico dall'organizzatore anche all'autorità di pubblica sicurezza e preventivamente concordati tra gli interessati. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Qualora i **comizi siano tenuti all'interno di locali pubblici**, questi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita l'**installazione di altoparlanti esterni**, nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate dalle ore 10.00 alle ore 23.00 nei giorni feriali, salve variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e prefestivi l'orario potrà essere protratto fino alle ore 24.00 e così nell'ultima settimana della campagna elettorale.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 130 del 24 aprile 1975, **sono vietati dalle ore 24.00 di venerdì 24 maggio e fino alla chiusura delle operazioni di voto i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Il **Sindaco**, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, **determinerà settimanalmente il calendario di massima dei comizi** per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze; le intese iniziali potranno essere periodicamente rivedute e variate in base a successive intese sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero successivamente manifestarsi.

Nella presente sede i rappresentanti e gli esponenti dei partiti si impegnano - qualora nella stessa giornata e medesima località è previsto che si tengano più comizi elettorali pur sempre in ore diverse - a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

un'ora e trenta. Per l'ultima settimana la durata dei comizi sarà limitata ad un'ora (per entrambe le ipotesi salvo diversi accordi tra le parti).

Nel caso che un comizio non possa avere luogo nell'ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti.

Qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli, ha facoltà di cedere ad altro partito il proprio turno.

Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio dopo un congruo intervallo, in modo da assicurare il regolare deflusso e afflusso del pubblico e, comunque, almeno dieci minuti dopo che abbia avuto termine quello precedente.

Non si dovranno distribuire manifestini od altro durante i comizi di altri partiti.

Si conviene altresì che i **responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni**, pur senza averne l'obbligo di legge, **preavvertano in tempo utile**, con semplice scritto, la **Questura e il Comando dei Carabinieri competente** della **fissazione dei vari comizi elettorali**, allo scopo di mettere in grado l'Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale.

Per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli art. 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

CORTEI

Come in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, i partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, **cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale**. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE

I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tale manifestazioni sarà consentito nel rispetto della disciplina di cui alle norme contenute nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, **il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento di tali eventi.**

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di chiusura dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, comma 2, della L. 24 aprile 1975, n. 130), salve ulteriori limitazioni imposte dall'Amministrazione locale, motivate da particolari esigenze di pubblico interesse, quali la tutela del riposo negli ospedali e nelle case e luoghi di cura. In ogni caso tale uso di altoparlanti è soggetto a preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59 Reg. Esec. del Codice della Strada).

Le riunioni di propaganda elettorale organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli ed usate stando il veicolo fermo potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di **installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge** in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 25 maggio 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

E' **vietato, dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 212 del 1956 e dell'art. 7 della L. n. 130/1975, il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini**, che potranno essere distribuiti a mano.

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico**, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa mobile**; deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale .

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19 della L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Nel giorno destinato alla votazione (domenica 26 maggio) è altresì vietata qualunque forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).



Prefettura di Firenze

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

SOLUZIONE DI EVENTUALI VERTENZE

I candidati e i responsabili delle formazioni politiche interessate alla campagna elettorale si impegnano a dirimere in riunioni collegiali ogni vertenza che dovesse insorgere nel corso della campagna stessa

Tutti i presenti, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle, curandone la massima diffusione fra i propri sostenitori e aderenti.

La Prefettura invierà il presente documento alle organizzazioni politiche che, seppur regolarmente invitate, non hanno presenziato alla odierna riunione, con l'invito a rispettare gli accordi e le intese raggiunte.

La Prefettura diramerà agli Enti e agli Uffici interessati le risultanze della presente riunione.